

Regolamento della Consulta Triveneta delle Aggregazioni Laicali

Art. 1 – Istituzione

In data 13 dicembre 1983 è stata costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneta la Consulta delle Aggregazioni laicali del Triveneto secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II (*Apostolicam Actuositatem*).

Art. 2 – Natura e finalità

La Consulta delle Aggregazioni laicali del Triveneto (CALT) è organismo di incontro e confronto delle Consulte diocesane e delle Aggregazioni laicali organizzate a livello regionale, che nella fedeltà alla propria specificità e nel rispetto reciproco, intendono concorrere ad accrescere la comunione ecclesiale e contribuire alla pastorale delle Chiese del Triveneto.

Si propone di:

- a) valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile;
- b) svolgere compiti di informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;
- c) far crescere uno stile e una prassi di laicato maturo e responsabile, in uno spirito di comunione e collaborazione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di confronto per una più attenta e più responsabile partecipazione alla vita pastorale della Chiesa da parte delle singole aggregazioni;
- d) favorire l'esercizio del discernimento comunitario per la elaborazione e la maturazione di un pensiero comune dei cattolici organizzati su particolari temi ecclesiali e sociali;
- e) produrre proposte in vista dell'elaborazione degli orientamenti e delle linee pastorali della CET;
- f) assumere gli orientamenti pastorali generali e le eventuali indicazioni specifiche della CET sollecitando e sostenendo la mediazione delle singole aggregazioni;
- g) promuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle aggregazioni aderenti, in ordine a istanze e problemi di particolare attualità, nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione cristiana dell'ordine temporale;
- h) sostenere l'attività delle Consulte diocesane.

Art. 3 – Composizione della CALT

Fanno parte della CALT i Presidenti/Responsabili e gli Assistenti delle Consulte diocesane delle Aggregazioni laicali; *i Rappresentanti regionali e gli Assistenti delle Aggregazioni laicali*; *il Consiglio di Presidenza*; e, con il consenso della CET, eventuali altri Rappresentanti di Aggregazioni laicali che siano presenti in almeno due diocesi della Regione Triveneto e siano riconosciute dalla competente autorità ecclesiale. Rappresentanti di altre aggregazioni laicali potranno essere invitati ad hoc come esperti.

Art. 4 – Collegamenti

La CALT ha cura di tenere rapporti di informazione e di collaborazione con i vari organismi rappresentativi ecclesiali del Triveneto e con gli uffici e le commissioni pastorali di settore. Collabora anche con la Consulta nazionale delle Aggregazioni laicali.

Art. 5 – Organi

Gli organi della CALT sono:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio di Presidenza

In seno alla CALT possono essere costituiti comitati e commissioni di studio.

Art. 6 – Assemblea

Compongono l'Assemblea i membri della CALT in conformità con l'art. 3.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno, presente il Vescovo delegato della CET.

Suoi compiti sono:

- deliberare sugli orientamenti e le attività della CALT;
- presentare ogni tre anni alla Conferenza Episcopale Triveneta tre nominativi per la nomina del Presidente della CALT e del Sacerdote Assistente della CALT;
- esaminare i documenti ecclesiali concernenti i laici;
- considerare le proposte dei Comitati e delle Commissioni;
- approvare il bilancio

Art. 7 – Votazioni

Le votazioni si svolgono a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle questioni di maggior rilievo occorre la presenza della maggioranza delle quindici Diocesi.

In conformità con l'art.3 ogni Diocesi può essere rappresentata da due persone (Presidente della Consulta e Assistente), mentre le altre Aggregazioni ammesse hanno diritto a un solo voto.

Art. 8 – Consiglio di Presidenza: composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- dal Presidente;
- dal Segretario;
- da 5 membri della Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali;
- dal Delegato Triveneto dell'Azione Cattolica Italiana;
- dal Sacerdote Assistente

Il Consiglio di Presidenza è ratificato dall'Assemblea su proposta del Presidente e dura in carica tre anni.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza presenza, possibilmente, il Vescovo Delegato per il Laicato. Si prende cura che vi sia almeno un rappresentante di ognuna delle tre Regioni civili del Triveneto.

Art. 9 – Consiglio di Presidenza: compiti

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni trimestre, predispone i lavori dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle decisioni, segue i lavori degli eventuali Comitati e Commissioni nominandone i responsabili, promuove i rapporti con gli altri organismi ecclesiali.

Art. 10 – Vescovo Delegato

Il Vescovo Delegato, eletto dalla CET, rappresenta la Conferenza Episcopale Triveneta e partecipa ai lavori del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea della Consulta delle Aggregazioni Laicali.

il Vescovo Delegato può rappresentare la Conferenza Episcopale Triveneta presso le singole realtà laicali che compongono la CALT in caso di eventi straordinari e su mandato della CET.

Art. 11 – Presidente: nomina, durata del mandato, compiti.

- § 1 Il Presidente è nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneta su presentazione di una terna di candidati scelti con voto segreto e limitato a due preferenze.
- § 2 Il Presidente della CALT dura in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile per un altro mandato consecutivo.
- § 3 Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza, e di rappresentare, promuovere, dirigere e coordinare la CALT.

Art. 12 – Segretario: elezione e compiti

Il Segretario è eletto dal Consiglio di Presidenza a maggioranza assoluta.

Il Segretario ha il compito di

- porre in atto quanto deciso dall'Assemblea e dal Consiglio di Presidenza,
- predisporre la documentazione per gli incontri e curarne lo svolgimento e la rendicontazione,
- inviare regolarmente alla Segreteria della CET sia l'ordine del giorno delle riunioni, sia i verbali approvati delle stesse (corredati da copia di tutta la documentazione prodotta dalla CALT).

Art. 13 – Sacerdote Assistente

Il Sacerdote Assistente è nominato dalla CET dietro la presentazione di una terna di candidati presentata dall'Assemblea. Il Sacerdote Assistente partecipa ai lavori della CALT senza diritto di voto.

Il Sacerdote Assistente:

- a) promuove la formazione spirituale delle Aggregazioni laicali;
- b) cura il coordinamento tra le Aggregazioni laicali e la pastorale delle diverse Diocesi;
- c) aiuta a leggere le istanze della società dal punto di vista teologico;
- d) cura il collegamento e la collaborazione tra i Sacerdoti Assistenti delle varie Aggregazioni laicali.

Art. 14 – Attività della Consulta

Possono essere previste attività congiunte oltre ai momenti assembleari.

Comitati e Commissioni di studio, promossi dall'Assemblea, possono essere composti da membri della CALT e da esperti esterni e vengono coordinati da un responsabile nominato dal Consiglio di Presidenza.

Art. 15 – Rapporti con la Conferenza Episcopale

La CALT si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneta, alla quale, tramite il Vescovo delegato, presenta problemi e istanze e della quale accoglie scelte e indicazioni pastorali.

Art. 16 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche

- § 1 Le spese necessarie per il funzionamento della CALT sono a carico degli stessi membri e parzialmente della Conferenza Episcopale Triveneta, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET.
- § 2 L'esercizio finanziario della Commissione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- § 3 La CALT presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa – relativo all'anno solare successivo – entro la fine del mese di ottobre.

- § 4 La CALT presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa – relativo all’anno solare precedente – entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Delegato.
- § 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

Art. 17 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa.

- § 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla CALT e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Delegato e il Presidente e devono ricevere il consenso dalla CET.
- § 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della CALT sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e il Presidente e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario della CET.
- § 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all’art. 16 §§ 1, 3 e 5.

Art 18 – Modifiche allo Statuto/ Regolamento

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Statuto/Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneta.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della CEI e a quelle generali del Diritto canonico e del Diritto civile.

Zelarino, 14 settembre 2010